



Aiuto finanziario per progetti di aiuto reciproco secondo la LMCCE: regole applicabili alla procedura di concessione

1 Richieste d'informazioni

La segreteria del settore Misure coercitive a scopo assistenziale (+41 58 462 42 84 / sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch) è a disposizione per rispondere a richieste e domande legate ai progetti di aiuto reciproco. Provvederà, all'occorrenza, a stabilire il contatto con l'interlocutore competente.

2 Inoltro delle domande

Le domande di aiuto finanziario possono essere presentate due volte ogni anno civile, per la precisione a fine marzo e a fine settembre. Il modulo di domanda, un promemoria e un documento per indicare il finanziamento e il preventivo sono scaricabili dal sito del Settore. L'utilizzo di tali documenti ai fini della domanda non è obbligatorio, ma agevola i preparativi da parte dei richiedenti e l'esame ad opera del Settore.

3 Esame delle domande

3.1 Esame da parte del Settore

Le domande sono esaminate dal Settore, che procede a richiedere eventuali informazioni e documenti mancanti e a chiarire con i richiedenti e/o i promotori le questioni rimaste aperte.

3.2 Consultazione

Se nel corso dell'esame emerge che nel progetto sono coinvolti altri enti o organizzazioni statali, il Settore può, all'occorrenza, richiederne il parere. Se del caso può anche consultare periti esterni e/o rivolgersi all'apposita commissione consultiva istituita dal DFGP.

4 Decisione

Fondandosi sull'esito dell'esame, il Settore fa istanza al Vicedirettore dell'ambito direzionale Diritto pubblico, il quale decide emanando una decisione impugnabile, comunicata per scritto al richiedente e/o al promotore.

5 Pubblicazione

Ogni anno sul sito del UFG viene pubblicato l'elenco di tutte le domande accolte.